



Responsabilità Civile Auto ed altre garanzie

Vi presentiamo le caratteristiche essenziali della copertura assicurativa della Compagnia Assimoco a tutela della Responsabilità Civile per l'auto e altre garanzie accessorie.

RICHIESTA DEL PREVENTIVO

Per ricevere un preventivo dal Consorzio Caes è possibile scaricare il Questionario Raccolta Dati dal sito www.consorziocaes.org e inoltrarlo: via e-mail all'indirizzo **auto@consorziocaes.org** oppure **via fax al n° 02/93664856** circa **30** giorni prima della scadenza del contratto assicurativo già in essere (non appena si è in possesso dell'attestato di rischio)

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Questa garanzia mette al riparo dalle conseguenze economiche derivanti dai danni involontariamente provocati a terzi a seguito di incidente. Questa assicurazione è prevista obbligatoriamente per legge. Copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, il traino di "carrelli appendice" destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili.

Veicoli assicurabili: autovetture, autocarri, motoveicoli e ciclomotori, autobus, altri veicoli (compresi quelli "speciali")

Principali estensioni di garanzia (sempre operanti)

- La Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo identificato per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione.
- La Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a terzi dalla circolazione, purché avvenuta all'insaputa dello stesso, del veicolo condotto dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela e con lui conviventi.
- La Responsabilità Civile del Contraente e - se persona diversa - del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA POLIZZA RCA PROPOSTA DA CAES

Massimali di garanzia:

CAES propone il massimale di € 6.000.000,00 ma è possibile scegliere di attivare un massimale di garanzia fino a € 35.000.000,00. Il minimo di legge fino all'11/06/2012 sarà di € 2.500.000,00, ma dal 12/06/2012 verrà alzato ad Euro 5.000.000,00.

Esclusioni e rivalsa:

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza ed il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente e comunque se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in violazione alle norme vigenti o alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del Codice della Strada e successive modifiche;
- nel caso in cui al momento del sinistro vi sia alla guida un conducente, familiare convivente dell'intestatario del veicolo assicurato, di età inferiore a 26 anni e sulla polizza sia riportata il tipo guida "Esperta".

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art.144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Per i casi di cui ai punti e) limitatamente allo stato di ebbrezza, ed f) l'Impresa limita l'esercizio della rivalsa sino ad un massimo di Euro 500,00.

La garanzia non opera, in ogni caso, per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Rinuncia alla rivalsa:

A parziale deroga di quanto sopra indicato, l'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e del Conducente:

- a) in conseguenza all'inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che, al momento del sinistro, pur essendo in possesso di idonea patente, scaduta da non più di 6 mesi, abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa. Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalla competenti Autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, l'Impresa sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa, indipendentemente dalle ragioni del mancato rinnovo, salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo in occasione del sinistro stesso;
- b) in conseguenza dell'inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida presso l'ufficio provinciale della Direzione Generale della M.T.C. e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento da parte della Prefettura. Resta comunque inteso che il Conducente è tenuto a fornire la documentazione relativa al superamento degli esami. Qualora la patente non venisse rilasciata, l'Impresa sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa, indipendentemente dalle ragioni del mancato rilascio;
- c) nei confronti del solo proprietario se il veicolo è intestato a persona giuridica qualora al momento del sinistro, il conducente del veicolo in garanzia si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero sia stato sottoposto alle sanzioni previste dagli artt. 186 o 187 del Codice della Strada e successive modifiche semprechè il conducente non sia affetto da alcolismo cronico o da tossicodipendenza certificata. La deroga non opera se l'ente o la società proprietaria del veicolo sia a conoscenza, prima del sinistro, della suddetta situazione patologica del dipendente o del collaboratore, anche occasionale, al quale è stato dato in uso il veicolo;

- d) nel caso in cui il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore nonché, nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. La presente deroga è esclusivamente operante nei confronti della sola società proprietaria o locataria di veicoli dati in uso a dipendenti o collaboratori anche occasionali. La deroga non opera nel caso in cui la società proprietaria o locataria sia a conoscenza, prima del sinistro, della cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa;
- e) nel caso di danni alla persona dei trasportati non addetti all'uso del veicolo o delle cose trasportate, a condizione che il loro numero non superi quello indicato sulla carta di circolazione;
- f) nel caso di danni subiti da terzi trasportati a qualsiasi titolo nella cabina di guida od a fianco del conducente, fermo restando l'obbligo che il numero dei trasportati sia conforme ai posti consentiti dalla relativa carta di circolazione;

GARANZIE ACCESSORIE ALLA R.C. (OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIESTE)

Incendio e furto

Permette di assicurare il proprio veicolo per i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di:

- incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine; sono quindi escluse bruciature e fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
- furto e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso. Sono altresì compresi i danni da urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada subiti dal veicolo - inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati - durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina.

Guasti Accidentali - Garanzia Kasko

Permette di assicurare il proprio veicolo per i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private e in sosta.

Guasti Accidentali - Garanzia Collisione

Permette di assicurare il proprio veicolo per i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato con targa o altro dato di immatricolazione, verificatosi durante la circolazione. La presente garanzia opera con l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di Euro 250,00.

Infortuni del conducente

L'assicurazione può essere prestata per gli infortuni che determinano la morte o un'invalidità permanente del Conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo identificato in polizza.

Validità dell'assicurazione, Rischi Esclusi, Prestazioni e Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente: come riportato nell'apposita Sezione di cui alle Condizioni Polizza.

Capitale assicurato: € 51.700,00

Tutela giudiziaria (Das)

Nei limiti del massimale previsto per sinistro, è possibile assicurare il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato, a seguito di sinistro rientrante in garanzia come riportato nell'apposita Sezione di cui alle Condizioni di Polizza.

Assistenza Stradale (ACI Global)

Garanzie prestate:

- Assistenza al veicolo: traino del veicolo, invio officina mobile in Italia, recupero del veicolo fuori strada, demolizione del veicolo in Italia, auto in sostituzione in Italia, richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo, invio pezzi di ricambio, viaggio per il recupero del veicolo, rimpatrio dall'estero del veicolo a mezzo pianale, abbandono legale all'estero;

- Assistenza alla persona: informazioni e consigli telefonici, invio di autoambulanza in Italia, rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio, spese d'albergo, invio di un autista, anticipo spese di prima necessità, trasmissione messaggi urgenti, rientro sanitario, rientro salma, anticipo delle cauzioni penale e civile, anticipo spese legali, interprete a disposizione.

Garanzia gruppo A) - Cristalli

(aggiuntiva alle garanzie Incendio-Furto e/o Infortuni Conducente e/o Assistenza Stradale)

La Compagnia rimborsa i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del veicolo assicurato fino a € 460,00 per anno assicurativo indipendentemente dal numero dei cristalli rotti (comprese le spese di installazione di nuovi cristalli). Il massimale viene aumentato del 20% (Euro 552,00) nel caso in cui l'Assicurato intenda rivolgersi ad un punto convenzionato Carglass o Doctorglass. Sono comunque escluse rigature, abrasioni, scheggiature e simili.

Garanzia gruppo B) - Eventi naturali

(aggiuntiva alla garanzia Incendio-Furto)

Si intendono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato - inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati - in conseguenza di eventi naturali: trombe, uragani, bufere, tempeste, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, voragini, caduta della grandine e della neve e di altre calamità naturali, nonché di crollo di muri, manufatti, alberi e cartelli pubblicitari a seguito di eventi naturali, con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 300,00;

Garanzia gruppo D) - Eventi sociopolitici

(aggiuntiva alla garanzia Incendio-Furto)

Si intendono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato - inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati - in conseguenza di eventi sociopolitici: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00;

Garanzia gruppo C) - Carico e scarico con mezzi meccanici

(aggiuntiva alla garanzia RC autocarri)

Si intende assicurata la responsabilità del Contraente, del Conducente e, se persona diversa, del Committente, per i danni involontariamente causati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo assicurato e viceversa effettuate con l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso, esclusi in ogni caso i danni alle cose trasportate o sollevate, nonché i danni a mezzi sotto carico e scarico. Le persone trasportate sul veicolo stesso che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi. Sono comunque esclusi i danni subiti dall'Assicurato, dal Contraente, dal Conducente o dal proprietario e i danni da inquinamento o da contaminazione, i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato nonché quelli già coperti dalla polizza dell'Assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile.

La scheda è sintesi del contratto assicurativo e non costituisce vincolo contrattuale. È possibile richiedere copia completa delle condizioni di polizza.